

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 19/09/2014

N. 110

**OGGETTO : AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - AMBITO TERRITORIALE TIGULLIO -
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA.**

L'anno Duemilaquattordici, addì diciannove del mese di Settembre, alle ore 13:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. SANGUINETI GIUSEPPE - Sindaco	X	-
2. BARBIERI LUIGI - Vice Sindaco		- X
3. VATTUONE ANNABELLA - Assessore	X	-
4. BERSAGLIO DANILO - Assessore	X	
5. REBORI NICOLETTA - Assessore	X	
6. LOBASCIO ROSARIO - Assessore	X	
T O T A L E	5	1

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. ssa Lorella Cella

Il Dott. Giuseppe SANGUINETI, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.74 del 10.07.2014 ad oggetto "Costituzione dell'Agenzia Sociale per la casa - Ambito Territoriale Tigullio", con la quale il Comune di Lavagna ha aderito al progetto di costituzione della suddetta Agenzia, approvato e finanziato con Delibera di Giunta Regionale n. 90 del 31.01.2014, presentato da A.R.T.E. di Genova, quale soggetto promotore;

Vista la nota prot. n. 4241/2 del 29.05.2014 con la quale A.R.T.E. ha trasmesso ai comuni che ancora non avevano aderito al progetto lo schema del protocollo d'intesa dell'Agenzia Sociale per la Casa - Ambito Territoriale Tigullio;

Atteso che A.R.T.E. a seguito riunione tenutasi in data 17.06.2014 con i Comuni già aderenti al progetto, ha richiesto un atto formale di approvazione del protocollo d'intesa, per procedere successivamente alla costituzione formale dell'Agenzia Sociale con tutti gli Enti aderenti;

Visto il protocollo d'intesa trasmesso dal soggetto promotore, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del Procedimento Sig.ra Adriana Giacomelli;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi alla Persona, Amministrativi di Staff, Demografici e URP, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 19/09/2014;
- parere favorevole del Dirigente facente funzioni del Settore Servizi Finanziari di Staff, CED e Tributi Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 19/09/2014;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n° 5 (assente l'Assessore Luigi Barbieri), palesemente espressi,

1

2

DELIBERA



- 1) di approvare lo schema di protocollo d'intesa relativo all'attuazione del progetto denominato "Agenzia Sociale per casa - Tigullio", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Dirigente responsabile del Settore Servizi alla Persona procederà alla firma del Protocollo d'Intesa sopra richiamato;
- 3) di individuare nella Dott.ssa TRIMARCHI Rosa Maria il referente comunale;
- 4) di dare atto che la sede principale dell'Agenzia è istituita presso A.R.T.E. in Genova Via B. Castello 3, e l'ufficio distaccato di Chiavari, Via Ugolini 40°/7;
- 5) di riservarsi l'adozione di ulteriori atti successivi e conseguenti alla stesura degli accordi definitivi;
- 6) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per l'Amministrazione Comunale;
- 7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Adriana Giacomelli, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



A.R.T.E.

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Add. 29 MAG. 2014

Prot. n. 4241/2

Allegati cdt

Spett.le
Comune di Casarza Ligure
Via Vittorio Anuti, 36
16030 Casarza Ligure GE

Spett.le
Comune di Lavagna
Piazza della Libertà, 47
16033 Lavagna GE



Spett.le
Comune di Cogorno
Piazza Aldo Moro, 1
16030 S. Salvatore di Cogorno GE

Spett.le
Comune di Ne
Piazza del Mosto, 2
16040 Ne GE

Spett.le
Comune di Castiglione Chiavarese
Via A. Canzio, 26
16030 Castiglione Chiavarese GE

Spett.le
Comune di Leivi
Via IV Novembre, 1
16040 Leivi GE

Spett.le
Comune di Moneglia
Corso Libero Longhi, 25
16030 Moneglia GE

Comune di LAVAGNA



Protocollo Generale
Nr.0017308 Data 04/06/2014
Tit. 07.14 Arrivo

OGGETTO: bozza protocollo d'intesa dell'Agenzia Sociale per la Casa – Ambito territoriale Tigullio.

Come noto la Regione ha approvato il progetto di costituzione dell'Agenzia Sociale per la Casa - Ambito territoriale Tigullio per la quale questa A.R.T.E. ha compiti, fra gli altri, di coordinamento e gestione

Al fine di una eventuale adesione nella fase di costituzione dell'Agenzia in oggetto da parte dei Comuni del Bacino di utenza "O" non ancora aderenti al progetto di cui sopra, in allegato alla presente si trasmette la bozza del protocollo d'intesa dell'Agenzia Sociale per la Casa - Ambito territoriale Tigullio, predisposto dalla scrivente Struttura

Si richiede di far pervenire l'eventuale adesione con possibili proposte di modifica e/o integrazioni comunicandole alla scrivente Azienda entro il 06/06/2014, affinché possa essere fissata entro la metà del mese di giugno la data per la sottoscrizione del testo concordato e la contestuale organizzazione operativa dell'Agenzia stessa.


Si precisa che l'adesione all'Agenzia potrà avvenire anche in tempi successivi ma alle condizioni definite nel protocollo dai Comuni sottoscrittori.

In attesa di cortese riscontro, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

STRUTTURA GESTIONE

Il Dirigente


(Dot. Paolo Gallo)



RO/SS

*AGENZIA SOCIALE PER LA
CASA
AMBITO TERRITORIALE
TIGULLIO*

PROTOCOLLO D'INTESA



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

A.R.T.E. Genova

Comune di Rapallo

Comune di Chiavari

Comune di Portofino

Comune di Santa Margherita Ligure

Comune di Sestri Levante

Comune di Zoagli

PREMESSA

L'esigenza di un'adeguata risposta ai bisogni abitativi crescenti e differenziati che non coinvolge più solamente le fasce deboli della popolazione, sta assumendo un carattere di reale emergenza. La scarsità dell'offerta di alloggi in affitto, la crescente situazione di povertà delle famiglie e l'abbassamento del tenore di vita del ceto medio, determinano situazioni di sovraffollamento, di morosità intense e di degrado.

Uno degli elementi che inducono le Amministrazioni comunali, in particolare dell'area del Tigullio, a sviluppare interventi nel campo delle politiche abitative è rappresentato dall'alto livello dei prezzi delle case, sia in proprietà sia in locazione, che rendono difficoltoso l'accesso all'abitazione non solo alle categorie disagiate ma anche ai cosiddetti redditi medi.

Al riguardo, si osserva che, a fronte di un eccesso di domanda di alloggi, esiste sul mercato rivierasco uno stock di alloggi sfitti che costituisce

un'offerta potenziale attualmente non utilizzata.

E' probabile che esistano ragioni che inducano la permanenza di uno stato di disequilibrio motivate dalla aspettativa, non più realistica, di elevati guadagni legati alla locazione estiva, cui si affiancano situazioni di diversa natura che allontanano il mercato dalla forma concorrenziale e che possono essere ricondotte principalmente alle rigidità dei vincoli contrattuali ed alle asimmetrie informative esistenti tra proprietari e locatari.

Altra ragione dell'inefficienza del mercato immobiliare è riconducibile all'incompletezza delle informazioni a disposizione dei proprietari relativamente ai potenziali conduttori ed alla diffidenza verso coloro che appartengono a categorie socio-economiche non elevate.

Tra i proprietari vi è spesso un'informazione incompleta sulle agevolazioni fiscali disponibili, sulle modalità di stipula dei contratti, sulla effettiva convenienza del canone concordato ed altre implicazioni di natura normativa che non sono sempre di facile accesso o di agevole interpretazione. Anche questi elementi concorrono sensibilmente ad aumentare la distorsione del mercato dall'efficienza dello stesso.

Dalle considerazioni sopra illustrate emerge l'esigenza di una maggiore "governance" pubblica, finalizzata a migliorare la locazione di alloggi provenienti dal mercato privato stimolando l'aumento dell'offerta attraverso quanto previsto dalla Regione Liguria in materia di Agenzia Sociale per la casa.

Il disagio abitativo risulta essere avvertito soprattutto tra quei soggetti che

non possono godere di risposte da parte del sistema di welfare locale.

Specificando ulteriormente, si tratta delle seguenti categorie:

- soggetti con reddito superiore al limite richiesto per partecipare al bando per assegnazione di alloggi e.r.p. (si tratta di persone o famiglie aventi un reddito che, da un lato non gli consente di essere inseriti nelle graduatorie di edilizia residenziale pubblica, dall'altro non è sufficiente per accedere al mercato immobiliare privato);
- inquilini in alloggi e.r.p. che hanno superato il reddito massimo consentito (e quindi dovrebbero trovare una diversa soluzione abitativa sul mercato immobiliare privato, ma il loro reddito non lo consente);
- soggetti collocati nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi e.r.p. (persone o famiglie inserite nelle graduatorie, ma che non otterranno assegnazioni avendo ottenuto un punteggio insufficiente).

Si sottolinea infine che l'Agenzia non si occuperà di "casi sociali" (funzione di pertinenza dei servizi preposti), bensì provvederà ad aumentare le opportunità di alloggi a costo più basso del mercato, a favore delle fasce sociali economicamente meno dotate ma comunque solvibili, in ogni caso in grado di sostenere un canone di locazione adeguato.

L'esigenza di nuovi strumenti per superare questa situazione si è concretizzata nei diversi provvedimenti regionali volti alla costituzione delle Agenzie per la casa.

La difficoltà relativa all'effettivo avvio delle Agenzie per la casa al di fuori dai Comuni capoluogo di provincia è connessa alle problematiche legate alla

necessità della presenza di un organismo gestionale unitario e dotato di autonomia operativa, rispetto ai soggetti partecipanti connotati da singole autonomie locali portatrici di esigenze ed esperienze diverse.

Si rende pertanto necessario utilizzare gli strumenti offerti dalla normativa regionale, adattandoli alla multiforme problematicità dei territori rivieraschi, offrendo un prodotto snello ed efficiente, capace di polarizzare le risorse disponibili sul territorio, mettendole "a sistema" senza creare ulteriori strutture giuridicamente ed economicamente ingombranti, destinate ad esaurire nel breve termine la propria potenzialità.

La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 333 del 27/03/2009 e ss.mm.ii. ha approvato le "Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la Casa in Liguria", in attuazione alla L.R. n. 7/2007 contenente norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, la quale all'art. 16 promuove diverse forme di intervento per le politiche abitative a favore di cittadini italiani e stranieri attraverso l'attuazione di servizi di agenzia sociale per la casa.

Attraverso i servizi offerti, l'Agenzia intende favorire la ricerca di un alloggio privato in affitto da parte delle famiglie che si trovano in condizione di disagio abitativo, e fruiscono di un reddito certo.

L'Agenzia si occupa, a titolo esemplificativo, di:

- favorire l'incontro di domanda/offerta di alloggi sul mercato privato
- stabilire strumenti di garanzia a tutela del pagamento del canone di

locazione ai proprietari;

- erogare incentivi a proprietari e conduttori;
- svolgere una serie di attività funzionali alla selezione ed individuazione dei proprietari e dei conduttori [attraverso accertamenti su siti informatici quali: Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, INPS, A.R.T.E. (per morosità), Camera di Commercio, ecc.];
- svolgere attività di orientamento ed accompagnamento dei potenziali conduttori;
- monitorare l'andamento del mercato immobiliare;
- svolgere ruolo di mediazione tra le parti sociali;
- effettuare verifiche tecniche sulla situazione manutentiva degli alloggi;
- redigere le certificazioni energetiche (A.C.E.);
- svolgere funzioni inerenti la stipula dei contratti di locazione, la registrazione degli stessi c/o l'Agenzia delle Entrate e la denuncia alla Questura in caso di conduttori stranieri o apolidi;
- nei casi di azioni indirette, incassare e registrare il deposito cauzionale, emettere bollettazione, effettuare gli adeguamenti ISTAT, gestire la eventuale morosità, effettuare accertamenti ispettivi, partecipare alle assemblee condominiali, gestione dei canoni di locazione e predisposizione di tutti gli adempimenti necessari alla risoluzione contrattuale;
- eventuale assistenza legale convenzionata in caso di modalità di acquisizione della disponibilità degli immobili dai proprietari con azione

indiretta:

- svolgere attività manutentiva durante il rapporto locativo;
- svolgere attività promozionale e divulgativa del servizio.

Art. 1

Le parti si danno atto che il presente Protocollo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- avviare in tempi rapidi un intervento coordinato che consenta di orientare, a fronte di regole precise ed equilibrate, i proprietari di unità immobiliari verso la locazione dei loro alloggi secondo le previsioni di cui alla L. 431/98 art. 2 c.3 e s.m.i., da destinare ad abitazione principale del conduttore;
- coinvolgere e coordinare per il raggiungimento del precitato obiettivo enti pubblici e soggetti privati istituzionalmente ed economicamente operanti nel settore, unitamente a soggetti privati singoli.

Art. 2

L'oggetto del Protocollo è l'attuazione dell'iniziativa sopra delineata, attraverso le opportune relazioni e l'assunzione delle necessarie obbligazioni tra i soggetti pubblici che aderiscano anche in tempi diversi all'iniziativa, perfezionando la complessiva regolamentazione dei rapporti giuridici delineati nel presente protocollo e conseguentemente l'attuazione del Progetto denominato "AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - TIGULLIO"

Art. 3

Considerato quanto sopra, ai fini del raggiungimento delle finalità descritte

nel Progetto costitutivo dell'Agenzia, approvato dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 90 del 31/01/2014, con la sottoscrizione di questo Protocollo, è formalmente costituita l'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA TIGULLIO Per la quale è stato finanziato il piano economico e di funzionamento annuale come sotto riportato:

Spese personale:	€ 33.290,00=;
n. 1 persona a tempo pieno (36 ore settimanali) (con contratto a tempo determinato per anni 1) inquadramento nel livello A3 del CCNL	
Oneri di gestione:	€ 5.000,00=;
(spese uso telefono, uso vettura, carburante, autostrada, ecc...)	
Spese destinate alla concessione di agevolazioni:	€ 40.000,00=;
(contributi o microcrediti a tasso zero ai conduttori, contributi per traslochi, allaccio utenze, provvigioni ad agenzie immobiliari, depositi cauzionali, piccoli lavori manutentivi, ecc...)	
Spese promozionali:	€ 5.000,00=;
(manifesti, marketing veicolato tramite specifici canali quali associazioni di inquilini e proprietari, agenzie immobiliari, siti internet A.R.T.E./Comuni, ecc...)	
Spese varie:	€ 1.243,05=;
=====	
Totale Generale	€ 84.533,05=
=====	

Art. 4

Le parti firmatarie si impegnano come segue:

A.R.T.E. GENOVA

su mandato delle Amministrazioni locali territorialmente competenti
coordina e gestisce l'Agenzia Sociale per la Casa come sopra denominata

sul territorio dei Bacini di Utenza "N" e "O" attraverso le proprie Strutture organizzative ed individuando quale Struttura coordinatrice la Struttura Gestione al fine dello svolgimento delle attività per il raggiungimento degli obiettivi.

- La sede principale dell'Agenzia è istituita presso tale Azienda in Genova, Via B. Castello civ. 3, l'Ufficio distaccato in Chiavari, Via Ugolini civ. 40A/7 e vengono individuati quali ulteriori Uffici distaccati:

c/o il Comune di Rapallo - _____;

c/o il Comune di Chiavari - _____;

c/o il Comune di Portofino - _____;

c/o il Comune di S. Margherita Ligure - _____;

c/o il Comune di Sestri Levante - _____;

c/o il Comune di Zoagli - _____;

I COMUNI

- sostengono il programma concordato nel progetto allegato attraverso procedimenti tesi alla sensibilizzazione delle associazioni di categoria, individuando e coinvolgendo soggetti pubblici e privati interessati a mettere a disposizione alloggi sfitti, professionalità nel settore immobiliare, risorse da destinare agli scopi sociali dell'Agenzia e a promuovere i contenuti e le finalità dell'iniziativa;
- individuano agevolazioni, fiscali ed amministrative, al fine di incentivare i proprietari di alloggi a partecipare all'iniziativa.

Art. 5

Le attività dell'Agenzia si rivolgono, in particolare, in favore di quei nuclei familiari alla ricerca di un alloggio in locazione e che risultano essere in possesso dei seguenti requisiti.

1. Essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (art. 27, comma 6, L. n. 189/2002).
2. Risiedere anagraficamente o prestare la propria attività lavorativa esclusiva o principale nei Comuni dei Bacini di Utanza "N" e "O"

La residenza non è richiesta in caso di lavoratori emigrati all'estero o profughi e nel caso di lavoratori che, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili che presentino domanda nel Comune ove svolgeranno la nuova attività. Possono altresì partecipare al presente bando i lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nei Comuni dei Bacini di Utanza "N" e "O".

3. Possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dell'intero nucleo familiare, riferito ai redditi percepiti nell'anno 2012, qualora trattasi di nuclei composti da più componenti, non superiore al doppio del limite di accesso all'F. R. P. pari a € 33.348,34 ovvero possedere un ISEE non superiore

ad € 40.541,12 qualora trattasi di nucleo familiare composto da un unico componente

4. Svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, o essere titolare di reddito certo
5. Possedere un reddito annuo complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare, sul quale il canone di locazione non superi l'incidenza massima del 30% del reddito stesso.
6. Non avere diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell'ambito territoriale provinciale.

E' considerato alloggio adeguato l'immobile composto da un numero di vani, escluso gli accessori (angolo cottura, servizi igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a quello dei componenti del nucleo familiare secondo le caratteristiche stabilite nella tabella allegata.

E' da considerarsi inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche allorché un componente del nucleo familiare sia disabile.
7. Non essere stato sfrattato per morosità nei 3 anni antecedenti, ovvero dimostrare di avere completamente saldato la morosità che ha determinato lo sfratto o comunque di essere adempiente rispetto agli eventuali piani di rientro concordati con il locatore.

8. Non aver avuto precedenti assegnazioni in locazione di un alloggio di E.R.P. o di altro alloggio pubblico per il quale è maturata una morosità riferita a qualunque titolo alla conduzione dell'alloggio non interamente saldata.

Tale condizione è accertata nei confronti di chiunque abbia già occupato un alloggio pubblico sia come titolare di contratto di locazione, sia come componente il nucleo familiare, sia a qualsiasi altro titolo. In ogni caso, non deve comunque sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

9. I proprietari degli immobili concessi in locazione tramite l'Agenzia non possono essere legati con il conduttore contraente da vincoli di parentela diretta di primo e secondo grado, come definiti dagli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.

A tal fine l'Agenzia si occupa di curare la tenuta e l'aggiornamento di una banca dati di potenziali locatari, da rendere disponibile a richiesta dei proprietari di alloggi interessati alla locazione.

L'Agenzia provvederà a sottoscrivere contratti di locazione, ai sensi dell'art. 2

- L. 9/12/1998 n. 431 i seguenti modelli gestionali:

Azione diretta: il primo modello gestionale si fonda in prevalenza sulla funzione di garanzia, svolta dall'Agenzia, nei rapporti contrattuali. Il contratto di locazione viene stipulato direttamente tra proprietario e locatario, e l'Agenzia assume il ruolo di mediatore e gestore del rapporto. L'Agenzia promuove l'incontro tra domanda e offerta, individuando per ogni alloggio offerto una rosa di potenziali locatari idonei per quanto riguarda sia i requisiti economici che con riferimento

alla durata del contratto d'affitto. Successivamente, l'Agenzia gestisce il contratto in rappresentanza del proprietario.

Azione indiretta: il secondo modello gestionale si differenzia dal precedente modello, in quanto:

- a) l'Agenzia, con mandato di rappresentanza a titolo gratuito, provvede a stipulare il contratto di locazione a canone concordato in nome e per conto del proprietario dell'immobile con conduttori autonomamente individuati;
- b) il proprietario concede in locazione il proprio alloggio all'Agenzia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 3 della L. 431/98, la quale a sua volta provvede a sub-locarlo a soggetti autonomamente individuati (escludendo ogni tipo di rapporto tra proprietario ed effettivo conduttore in possesso dei requisiti richiesti) per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio.

Art. 6

Alla scadenza del primo biennio, considerato sperimentale, le parti procederanno alla verifica dei risultati conseguiti, anche ai fini di apportare eventuali modifiche e/o aggiornamenti dei contenuti del protocollo. Analoghe verifiche potranno intervenire anche successivamente con cadenza annuale, in base alle valutazioni dei sottoscrittori. In qualsiasi momento, i Comuni del bacino di utenza "N" e "O" non firmatari potranno aderire all'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - TIGULLIO mediante trasmissione all'A.R. I.E. Genova del relativo provvedimento amministrativo

Decorso un anno dalla stipula, le parti potranno recedere dal medesimo in qualsiasi momento, previa comunicazione da inoltrare al domicilio dichiarato dalle altre parti almeno tre mesi prima della data del recesso. In tal caso, vengono fatte salve le eventuali prestazioni e garanzie inerenti i contratti già stipulati fino alla data di scadenza degli stessi.

Art. 7

A.R.T.E. Genova e ciascun Comune aderente al Protocollo individuano un referente per l'attuazione dello stesso.

Art. 8

Per qualsiasi controversia derivante dal presente accordo il Foro competente è quello di Genova.

Art. 9

Agli effetti del presente atto.

A.R.T.E. Genova elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede - in Genova, Via B. Castello civ. 3;

Comune di Rapallo elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede -

_____;

Comune di Chiavari elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede

_____;

Comune di Portofino elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede

_____;

Comune di S. Margherita Ligure elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede - _____;

Comune di Sestri Levante elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede - _____:

Comune di Zoagli elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede - _____:

Genova, _____

Per A.R.T.E. Genova _____

Per il Comune di Rapallo _____

Per il Comune di Chiavari _____

Per il Comune di Portofino _____

Per il Comune di Santa Margherita Ligure _____

Per il Comune di Sestri Levante _____

Per il Comune di Zoagli _____

TABELLA ADEGUATEZZA ALLOGGIO

Numero componenti nucleo familiare					
1					
2	X				
3	X	X			
4	X	X	X		
5	X	X	X		
6	X	X	X	X	
7	X	X	X	X	X
8	X	X	X	X	X
Più di 8	X	X	X	X	X

X = condizioni di non adeguatezza delle abitazioni

Le rimanenti posizioni individuano alloggi adeguati al nucleo familiare.


Per cucina abitabile si intende la cucina di almeno 8 mq

E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e

A/9.

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco
(G. Sanguinetti)



Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)



=====
Pubblicata in data 22 SET. 2014 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il ~~Messa~~ Comunale

=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____



Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)